

tolisei, e parlerà più ampiamente l'onorevole Pescetti.

Non vi è dubbio che sia una stridente ingiustizia quella che migliaia di uomini non possano essere compresi nella legge stessa.

Io avverto le difficoltà di questa estensione, e quindi confido che la legge diligentemente studiata, possa sopperire anche a questi bisogni.

Ma una nuova legge sugli infortuni del lavoro non soltanto deve preoccuparsi degli istituti assicuratori e della maggiore estensione al più gran numero di operai dei benefici della legge; occorre che riguardi le malattie professionali, che sono perfettamente veri infortuni del lavoro.

Sulla via di questa opera di civiltà e di bene io mi auguro che non trovi il lavoratore italiano la sosta di rovi e di sterpi della legge attuale. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, che s'intenderà svolto col suo discorso:

« La Camera invita il Governo ad attenersi, nella formazione del regolamento, alle proposte della Commissione creata col decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio del 31 maggio 1905, conferendo al pretore la potestà di accertare l'infortunio e liquidare le indennità in via amministrativa ».

PASQUALINO-VASSALLO. Se avessi avuto autorità di farlo, avrei molto volentieri proposto la sospensiva di questa legge. Ma me ne sono astenuto, perchè ho pensato che bastava l'opposizione del ministro, perchè la Camera mi desse torto.

Ed allora dirò francamente e tranquillamente tutto il mio pensiero intorno alla legge, non senza tener conto dell'ora in cui parlo e dei brillanti discorsi che, a un dipresso, nel medesimo mio ordine di idee sono stati già pronunziati.

La legge, così come è stata ridotta, attesta della impreparazione con la quale è stata presentata al Parlamento.

Già vi è, onorevoli colleghi, nella relazione della Commissione un'esplicita riserva di prossime future riforme, il che suggerisce subito e spontaneamente questa domanda: perchè, dovendo, a non breve scadenza, chiamare ancora il Parlamento ad occuparsi

di questa legge sugli infortuni del lavoro, avete intanto presentato una riforma a scartamento ridotto? Non vi era possibilità di attendere giorni migliori, di dare il tempo al Parlamento e al ministro di elaborare meglio gli elementi di interpretazione della legge vigente, affinchè essi potessero dar lume al ministro e alla Camera per dar vita ad una riforma veramente organica?

Ma quali che siano le obiezioni che si possono fare a quest'ordine d'idee, mi pare di potere affermare che il disegno di legge, anche e soprattutto nel testo concordato, presta il fianco a gravissime censure, poichè esso risolve male alcuni gravissimi problemi e non risolve e rinvia i più gravi e urgenti che dovevano richiamare l'attenzione del legislatore.

Problema risolto male per intanto quello che riguarda la giurisdizione.

Non tema la Camera che io voglia rifare il cammino così splendidamente percorso dal collega Antolisei, il quale ha così bene discussa questa parte del disegno di legge. Ma credo necessario ed istruttivo significarle la giustificazione che si dà di questo passaggio dalla giurisdizione ordinaria ad una giurisdizione eccezionale.

Ho udito l'altra sera la vivace interruzione che l'onorevole ministro Orlando fece al brillante discorso dell'onorevole Riccio, il quale richiamava le censure portate contro l'operato della magistratura, e dichiarava queste essere il fondamento delle proposte ministeriali.

Il ministro dunque disse all'onorevole Riccio ed alla Camera che proponeva la nuova giurisdizione non già per minore fiducia verso l'autorità giudiziaria, verso la giurisdizione ordinaria ma per il convincimento di una maggior competenza tecnica, di maggiore praticità nella Commissione giudiziaria così come è stata formata.

Ora, onorevoli colleghi, basta riflettere che da una giurisdizione che esiste passiamo a crearne un'altra, perchè ciò mi dia il diritto di dire al ministro ed alla Commissione che le sola ragione di maggiore praticità e competenza tecnica non basta a spiegare la creazione della nuova giurisdizione. Una giurisdizione che già esiste, che già ha avuto occasione di interpretare la legge, non si abolisce se non si sia persuasi che essa abbia male interpretato la legge.